



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 1-2-3-4 DG
Rif. del
Allegati **come da testo**

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: “*decreto legge 17/03/2020 n. 18 ‘Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19’[...]*”

Si fa seguito alla nota-circolare del 19 marzo c.a., di pari oggetto (e della quale, per comodità di lettura, viene allegata copia alla presente), al fine di segnalare - senza alcuna pretesa di esaustività - le modificazioni e integrazioni di rilievo alle disposizioni normative ivi illustrate. Infatti, la legge 24 aprile 2020 n. 27 (di conversione dello stesso dl “*Cura Italia*”) ha disposto, tra l’altro, quanto segue.

All’**art. 75** è aggiunto il **comma**: “*3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell’amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall’inizio dell’esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell’amministrazione.*”

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585

Fermo quanto previsto dall'**art. 26, comma 2**, al primo periodo del **comma 1 dell'art. 87** è esplicitato che *“Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”*

Nell'**art. 87** è poi introdotto il **comma 4-bis**, a norma del quale: *“Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.”*

Segue l'**art. 87 bis**, che detta (*ex novo*) disposizioni specifiche in materia di contratti e procedure di affidamento per le *“misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico”*.

All'**art. 103** è aggiunto il **comma 1-bis**, che estende l'applicazione del periodo di sospensione di cui al comma 1 anche *“ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”*. Al riguardo va nondimeno evidenziato che, rispetto a quanto inizialmente previsto dal dl n. 18/2020 (e confermato, quindi, dalla relativa legge di conversione), il termine del 15 aprile 2020 è stato (già) prorogato al **15 maggio 2020** in forza dell'art. 37 del (successivo) dl 8 aprile 2020 n. 23 (il quale, peraltro, con l'art. 36 ha anche procrastinato all'11 maggio 2020 il termine previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del dl in commento, fissando conseguentemente al 12 maggio 2020 il termine iniziale di cui al successivo comma 6). E giova altresì chiarire che, se da un lato la sospensione in questione vale anche per la decorrenza del termine di proposizione dei ricorsi al Consiglio Nazionale (*ex art. 15 del r.d. n. 274/29*), dall'altro essa non si applica ai procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, non essendo gli stessi assoggettati ad alcun termine finale (entro cui adottare il provvedimento sanzionatorio). A ragionare diversamente si finirebbe infatti per introdurre surrettiziamente un meccanismo di abbreviazione del termine quinquennale di prescrizione dell'illecito deontologico!

Al comma 2 dello stesso art. 103 è poi inserito il riferimento espresso anche ai *“termini di inizio ed ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 [... del Dpr 380/2001]”*, sostituendo il termine finale del 15 aprile 2020 con quello del **31 luglio 2020** e fissandone *“la loro validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di*

cessazione dello stato di emergenza". Con il nuovo comma 2 si stabilisce altresì che "la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Sono inoltre aggiunti i seguenti **commi** all'art. 103:


"2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.";

"2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori."

Con l'occasione, si ricorda infine che la legge n. 27/2020 è stata pubblicata in G.U. Serie Generale n. 110 del 29.04.2020 - Suppl. Ordinario n. 16/L.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE



(Maurizio Savoncelli)

/ac



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Roma, 19 marzo 2020

Serv. **PL-FS** Area **1-2-3-DG**
Rif. del
Allegati:

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi Geometri
e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei
Comitati Regionali dei Geometri e
Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Geometri
LORO SEDI

Oggetto: Decreto legge 17/03/2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 17/03/2020 - Edizione straordinaria).

Con riferimento al decreto legge in oggetto, si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni applicabili anche a codesti Collegi.

L'articolo 68 contiene una disposizione di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e derivanti da cartelle o avvisi di pagamento già emessi, ivi inclusi quelli inerenti contributi, quote, tasse e tributi dovuti ai Collegi. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Non è dovuto il rimborso di quanto già versato.

L'articolo 73 prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 31 luglio 2020, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585

La medesima disposizione viene estesa, in analogia con quanto previsto dall'articolo 106 in materia di svolgimento delle assemblee di società, alle associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni, che, anche ove non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Dall'attuazione delle citate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, che provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili sui propri bilanci.

L'articolo 75 autorizza codesti Collegi, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quelle penali e da quelle in materia di antimafia, ad acquistare, sino al 31 dicembre 2020, beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa». Vengono dettate specifiche modalità di attuazione della disposizione, a cui si invita a prestare la massima attenzione.

L'articolo 87 prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è, per ogni rapporto di lavoro subordinato, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in codesti Collegi, che, conseguentemente, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, codesti Collegi utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità i Collegi possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e i Collegi non corrispondono l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Lo stesso articolo 87 sospende, per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, anche dirigenziale, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

Ai sensi dell'articolo 103, nel computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Codesti Collegi sono, in ogni caso, tenuti ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, anche i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Tali previsioni non si applicano, oltre che alle ipotesi espressamente escluse dall'articolo 103, anche ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni

di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. Si applicano, invece, ai procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici dipendenti. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

L'articolo 107 differisce il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, al 30 giugno 2020.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)